

ISTITUTI SPECIALIZZATI DELLE NAZIONI UNITE  
E ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI  
CORTE PENALE INTERNAZIONALE

ATTIVITÀ DELLA CORTE NEL BIENNIO 2013-2014

1. *Premessa.* – La presente rassegna concerne l'attività svolta dalla Corte Penale Internazionale (CPI) nel 2013 e nel 2014<sup>1</sup>. Essa è ripartita in due sezioni: la prima dedicata all'analisi delle situazioni sotto esame preliminare dell'Ufficio del Procuratore, mentre la seconda alle situazioni rispetto alle quali sono state aperte formalmente le indagini e che sono state portate dinanzi alla Corte. Particolare spazio verrà destinato alle sentenze emesse nei confronti di Lubanga, in appello, e di Katanga, in primo grado, costituendo esse le uniche due pronunce di colpevolezza adottate dalla Corte nel lasso di tempo considerato.

*Sezione I*  
*Situazioni sotto esame preliminare*

2. *Situazioni il cui esame preliminare è in corso.* – Nel biennio in analisi, sono ancora oggetto dell'esame preliminare della CPI le situazioni in Afghanistan, Colombia, Georgia, Guinea, Nigeria e Honduras: rispetto a esse, l'Ufficio del Procuratore non ha assunto determinazione alcuna circa l'apertura formale delle indagini. Conseguentemente, nella presente sede sia sufficiente osservare quanto segue.

La Procura ha reputato ragionevole credere che crimini contro l'umanità e di guerra fossero stati perpetrati in Afghanistan<sup>2</sup>, talché la Corte eserciterebbe la propria giurisdizione *ratione materiae*<sup>3</sup>. Il Procuratore ha quindi proceduto alla disamina dell'ammissibilità di potenziali casi, nei confronti sia delle forze anti-governative talebane sia del Governo afgano, supportato dall'*International Security Assistance Force* (ISAF) e dagli Stati Uniti<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> I provvedimenti della Corte Penale Internazionale, così come i rapporti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e i comunicati stampa, sono consultabili *online*, presso il sito della Corte stessa, all'indirizzo [www.icc-cpi.int](http://www.icc-cpi.int).

<sup>2</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, paragrafi 35-52. Il punto trova conferma nell'esame condotto dal Procuratore nel 2014: *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, paragrafi 79-83.

<sup>3</sup> Non sembra invece che l'accertamento della giurisdizione *ratione loci* o *ratione personae*, quantomeno nell'esame preliminare condotto dall'Ufficio del Procuratore, presentasse profili di particolare complessità, avendo l'Afghanistan ratificato lo Statuto di Roma il 10 febbraio 2003: la Corte eserciterebbe dunque la propria giurisdizione sui crimini da chiunque perpetrati sul territorio dell'Afghanistan ovvero commessi dai suoi cittadini dal 1° maggio 2003 in poi. In proposito, si veda già il *Report on Preliminary Examinations Activities* del 13 dicembre 2011 (par. 21).

<sup>4</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, paragrafi 84-97. Nel 2013, infatti, riscontrando una base ragionevole per l'esercizio della giurisdizione della Corte *ratione materiae*, il Procuratore aveva stabilito di estendere l'esame preliminare altresì alle questioni di ammissibilità (*Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, par. 56).

Quanto alla situazione in Colombia, l'esame preliminare condotto dalla Procura è giunto alla fase del controllo del parametro dell'ammissibilità<sup>5</sup>. In particolare, l'Ufficio del Procuratore intende accertare se, a livello domestico, rilevanti e imparziali procedimenti giudiziari siano condotti a carico di coloro sospettati di aver commesso i crimini più gravi<sup>6</sup>. Nondimeno, non è stata ancora prospettata una conclusione sul punto<sup>7</sup>.

Anche con riferimento alla situazione in Georgia la Procura ha considerato l'ammissibilità, valutando le indagini condotte sul piano interno dalle autorità sia georgiane sia russe<sup>8</sup>. La Procura ha finora riscontrato una certa stasi nei procedimenti giudiziari in entrambi i Paesi<sup>9</sup>: laddove i rilevati rallentamenti persistessero, il Procuratore potrebbe concludere nel senso dell'ammissibilità dei casi relativi alla situazione in parola.

La questione dell'ammissibilità costituisce oggetto dell'esame preliminare dell'Ufficio del Procuratore altresì rispetto alla situazione in Guinea. Pur rilevando ritardi nei procedimenti giudiziari guineani, specie a causa del clima politico teso, la Procura ha ritenuto che ciò non smentisse l'intento delle autorità domestiche di processare gli imputati<sup>10</sup>, auspicando lo svolgimento di un processo quanto prima<sup>11</sup> e incoraggiando gli organi giudiziari nazionali<sup>12</sup>. Nel 2013 l'Ufficio del Procuratore aveva specificato l'eventualità che dette conclusioni mutassero, a fronte di un fallimento degli sforzi giudiziari domestici<sup>13</sup>. Nondimeno, il *caveat* non è stato iterato nel 2014, probabilmente alla luce degli sviluppi delle indagini nazionali<sup>14</sup>.

L'esame preliminare della situazione in Nigeria ha invece riguardato le questioni sia di giurisdizione *ratione materiae*, sia di ammissibilità. Rispetto alla giurisdizione materiale della Corte, l'Ufficio del Procuratore, che dappprincipio aveva qualificato talune condotte di Boko Haram come crimini contro l'umanità<sup>15</sup>, ha poi mutato avviso, riscontrando lo svolgimento di un conflitto armato non internazionale almeno dal maggio 2013: i crimini perpetrati nel corso del conflitto tra Boko Haram e le forze di sicurezza nigeriane dovrebbero allora qualificarsi come crimini di guerra<sup>16</sup>. Quanto all'ammissibilità, allo scopo di verificare che le persone maggiormente sospettate per le condotte più gravi siano perseguite<sup>17</sup>, la Procura ha ricevuto dal Governo nigeriano informazioni afferenti non solo all'avanzamento dei

<sup>5</sup> La giurisdizione della Corte *ratione materiae* era già stata accertata dall'Ufficio del Procuratore nel 2012. Per un approfondimento, si rinvia all'*Interim Report* del 14 novembre 2012.

<sup>6</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, paragrafi 130-145, par. 151 s.; *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, paragrafi 111-127, par. 130.

<sup>7</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, par. 131.

<sup>8</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, paragrafi 166-170; *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, paragrafi 145-149.

<sup>9</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, par. 154.

<sup>10</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, par. 194.

<sup>11</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, par. 195; *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, par. 170.

<sup>12</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, par. 200; *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, par. 170.

<sup>13</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, par. 200.

<sup>14</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, par. 164.

<sup>15</sup> *Situation in Nigeria. Article 5 Report*, 5 agosto 2013, par. 15.

<sup>16</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, par. 218; *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, par. 178.

<sup>17</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, par. 184.

procedimenti giudiziari domestici, ma anche alla legislazione rilevante<sup>18</sup>. Nondimeno, il Procuratore ha rilevato una certa discrepanza tra il numero di sospetti esponenti di Boko Haram detenuti e il numero dei procedimenti giudiziari interni pendenti<sup>19</sup>.

Infine, circa la situazione in Honduras, nel 2013 e nel 2014 l'Ufficio del Procuratore ha escluso che, in considerazione delle informazioni disponibili, i comportamenti *sub examine* costituissero crimini contro l'umanità<sup>20</sup>. Ricontrando però la commissione di gravi violazioni dei diritti umani imputabili al Governo *de facto*<sup>21</sup>, e a fronte di nuove denunce, la Procura ha deciso di intraprendere l'esame preliminare al fine di accertare se le condotte più recentemente segnalate configurino crimini contro l'umanità ai sensi dello Statuto di Roma<sup>22</sup>.

In aggiunta alle situazioni succintamente illustrate, tra il 2013 e il 2014 si registra l'avvio dell'esame preliminare di nuove situazioni, in Iraq e Ucraina. L'Ufficio del Procuratore ha invece concluso l'esame preliminare delle situazioni in Mali, in Corea del Sud e nelle navi registrate nell'Unione delle Comore, in Grecia e in Cambogia. Tuttavia, solamente rispetto alla situazione in Mali sono state formalmente aperte le indagini.

3. *Situazione in Iraq: avvio di un nuovo esame preliminare.* – Come si ricorderà, con comunicazione del 9 febbraio 2006, l'Ufficio del Procuratore aveva ritenuto che, ai termini dell'art. 15, par. 6, dello Statuto, le informazioni ricevute circa la situazione in Iraq non costituissero un fondamento ragionevole per l'avvio di un'indagine formale, onde un'autorizzazione a tal fine non avrebbe potuto esser richiesta. Occorre tuttavia ricordare che la mancata apertura di un'indagine formale sulla base delle informazioni ricevute non impedisce al Procuratore di sottoporre la medesima situazione a un nuovo esame preliminare, alla luce di fatti o prove ulteriori<sup>23</sup>. Così, ricevendo il 10 gennaio 2014 una comunicazione sulla situazione in Iraq, il Procuratore ha intrapreso un secondo esame preliminare, riscontrando elementi diversi rispetto ai dati disponibili nel 2006<sup>24</sup>.

In particolare, la nuova comunicazione è stata presentata alla Procura da un'organizzazione non governativa in collaborazione con uno studio legale<sup>25</sup>: laddove ne ricorressero i presupposti, il Procuratore aprirebbe le indagini formali *proprio motu*, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto. Quantunque l'Iraq non sia parte

---

<sup>18</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, paragrafi 220-222; *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, par. 182.

<sup>19</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, par. 221; *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, par. 183.

<sup>20</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, paragrafi 71-70; *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, paragrafi 31-36.

<sup>21</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, par. 83; *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, par. 40.

<sup>22</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, par. 84; *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, par. 41.

<sup>23</sup> Art. 15, par. 6, dello Statuto.

<sup>24</sup> La riapertura dell'esame preliminare della situazione in Iraq è stata comunicata con dichiarazione dell'Ufficio del Procuratore del 13 maggio 2014.

<sup>25</sup> Trattasi, in particolare, dello *European Center for Constitutional and Human Rights* (ECCHR), insieme con lo studio *Public Interest Lawyers* (PIL).

dello Statuto né abbia accettato la giurisdizione della Corte<sup>26</sup>, il Procuratore ha ritenuto soddisfatto il parametro della giurisdizione *ratione personae*<sup>27</sup>, giacché nelle informazioni ricevute si denunciano crimini perpetrati da cittadini inglesi: il Regno Unito aveva depositato il proprio strumento di ratifica dello Statuto di Roma sin dal 4 ottobre 2001<sup>28</sup>.

Precisamente, il personale militare inglese avrebbe commesso omicidi, atti di tortura e altre forme di maltrattamento durante il periodo del suo spiegamento sul territorio iracheno, tra il 2003 e il 2008<sup>29</sup>. Nel corso del 2014, la Procura ha raccolto informazioni e preso contatti sia con i soggetti che le hanno trasmesso la comunicazione, sia con le autorità inglesi<sup>30</sup>. Essa procederà dunque alla verifica della giurisdizione della Corte *ratione materiae* e al reperimento di informazioni circa l'esistenza di rilevanti procedimenti giudiziari a livello domestico<sup>31</sup>.

4. *Accettazione della giurisdizione della Corte Penale internazionale da parte dell'Ucraina.* – Ai sensi dell'art. 12, par. 3, dello Statuto di Roma, il 9 aprile 2014 l'Ucraina depositava presso la CPI una dichiarazione di accettazione della sua giurisdizione, rispetto ai crimini che sarebbero stati perpetrati nel proprio territorio tra il 21 novembre 2013 e il 22 febbraio 2014. La Procura ha avviato l'analisi preliminare delle informazioni pervenute, allo scopo di valutare se le questioni di giurisdizione, ammissibilità e giustizia consentano l'apertura formale delle indagini.

In effetti, sembra che l'accettazione di giurisdizione susciti certe perplessità. La dichiarazione presentata alla Corte si fonda su un atto del Parlamento ucraino firmato dal suo Presidente<sup>32</sup>: ivi si indica il ricorso sistematico delle autorità alla forza fisica e alle armi contro i manifestanti pacifici<sup>33</sup>, ed *expressis verbis* si enumera tra i responsabili dei crimini denunciati l'ex Presidente dell'Ucraina Viktor Fedorovych Yanukovych<sup>34</sup>. Orbene, si è osservato come sarebbe stato opportuno che l'accettazione della giurisdizione della Corte s'incardinasse su un atto dell'esecutivo, piuttosto che su un atto parlamentare; di qui, i dubbi sulla validità dell'accettazione della giurisdizione ad opera dell'Ucraina<sup>35</sup>. D'altronde, le perplessità non parrebbero radicalmente ingiustificate, se solo si considera che il Ministro degli

<sup>26</sup> Come noto, le condizioni per l'esercizio della giurisdizione di cui all'art. 12, par. 2, dello Statuto, si applicano solo laddove una situazione sia stata sottoposta al Procuratore da uno Stato parte dello Statuto o consenziente, ovvero la Procura abbia aperto le indagini *proprio motu*. Quando ricorrano dette fattispecie, dunque, la Corte esercita la propria giurisdizione o *ratione loci*, rispetto ai crimini commessi nel territorio di uno Stato parte dello Statuto o che abbia accettato la giurisdizione della Corte (art. 12, par. 2, lett. a, dello Statuto), o *ratione personae*, rispetto ai crimini imputati al cittadino di uno Stato parte dello Statuto o che abbia accettato la giurisdizione della Corte (art. 12, par. 2, lett. b, dello Statuto).

<sup>27</sup> *Report on Preliminary Examinations Activities 2014*, 2 dicembre 2014, par. 44 s.

<sup>28</sup> *Ibidem*, par. 45.

<sup>29</sup> *Ibidem*, paragrafi 49-53.

<sup>30</sup> *Ibidem*, paragrafi 54-56.

<sup>31</sup> *Ibidem*, par. 57.

<sup>32</sup> Dichiarazione della *Verkhovna Rada* dell'Ucraina del 25 febbraio 2014.

<sup>33</sup> Segnatamente, il Parlamento dell'Ucraina si riferiva all'omicidio di oltre un centinaio di persone ed al ferimento di oltre duemila, ad atti di tortura, a sequestri, trasferimenti e deportazioni forzate, a detenzioni illegali e al danneggiamento dei beni dei manifestanti.

<sup>34</sup> In aggiunta, il Parlamento ucraino menzionava anche l'ex Procuratore generale dell'Ucraina, Pshonka Viktor Pavlovych, e l'ex Ministro degli interni, Zakharchenko Vitalii Yuriovych.

<sup>35</sup> In tal senso, MANCINI, *La dichiarazione di accettazione della giurisdizione penale internazionale da parte dell'Ucraina: significato, limiti e conseguenze possibili*, in *Quaderni di SidiBlog*, 2015, 33 ss., 34.

Affari esteri in carica ha sentito la necessità di trasmettere alla Corte una nota verbale, ove si precisa la legittimità dell'accettazione della sua giurisdizione da parte dell'Ucraina. La ragione della specificazione parrebbe risiedere nella complessità delle vicende costituzionali ucraine, atteso che, dopo la destituzione di Yanukovich, le funzioni di Capo di Stato erano state affidate al Presidente del Parlamento<sup>36</sup>. Così, nella menzionata nota verbale si rimarca come è in qualità di Capo di Stato che il Presidente del Parlamento avrebbe accettato la giurisdizione della Corte, firmando la relativa dichiarazione parlamentare<sup>37</sup>.

5. *Situazione in Mali: chiusura dell'esame preliminare e apertura delle indagini.* – Con lettera del 13 luglio 2012, il Mali aveva sottoposto al Procuratore della CPI la situazione dei crimini contro l'umanità e di guerra commessi dal mese di gennaio 2012 nella regione settentrionale del Paese. In seguito alle valutazioni preliminari, il 16 gennaio 2013 il Procuratore apriva formalmente le indagini per la situazione in Mali.

6. *Situazione nelle navi registrate nell'Unione delle Comore, in Grecia e in Cambogia: chiusura dell'esame preliminare senza apertura delle indagini.* – Il 14 maggio 2013 l'Unione delle Comore ha sottoposto alla Procura l'incidente della *Humanitarian Aid Flotilla Bound for Gaza Strip* e la relativa situazione occorsa tra il 31 maggio e il 6 giugno 2010. L'avanzamento dell'esame preliminare ha permesso l'accertamento della giurisdizione *ratione materiae* della Corte: infatti, le condotte denunciate sono state inquadrare come crimini di guerra, mentre è stata esclusa la perpetrazione di crimini contro l'umanità. Inoltre, almeno in parte, la Corte avrebbe posseduto la giurisdizione *ratione loci*, siccome i crimini comunicati sarebbero stati commessi anche a bordo di navi registrate in Stati parti allo Statuto<sup>38</sup>: l'Unione delle Comore, la Grecia e la Cambogia. Invece, sarebbero stati esclusi dalla giurisdizione della Corte i presunti crimini perpetrati nelle navi che, pur appartenendo alla stessa flotta, battevano bandiera di Stati terzi rispetto allo Statuto<sup>39</sup>. Tuttavia, sebbene reputasse la Corte competente *ratione materiae* e *ratione loci*, nel 2014 il Procuratore ha ritenuto di non avviare le indagini sul caso, in ragione della sua insufficiente gravità.

Ciononostante, ci sembra che la situazione *de qua* rivesta un peculiare interesse, almeno sotto il profilo del *referral*. Mentre precedentemente gli Stati parti allo Statuto di Roma avevano sottoposto alla Corte soltanto situazioni *interne*, con la comunicazione dell'Unione delle Comore si è assistito per la prima volta ad un caso in cui uno Stato parte non è ricorso solo al *self-referral*, ma ha sottoposto alla Corte anche situazioni verificatesi sotto la giurisdizione di *altri* Stati. Nello specifico, come illustrato, l'Unione delle Comore ha portato all'attenzione del Procuratore la situazione verificatasi non solo sulla nave battente la propria bandiera, bensì anche sulle navi straniere facenti parte della *Humanitarian Aid Flotilla Bound for Gaza*

---

<sup>36</sup> Trattasi di Oleksandr Turchynov.

<sup>37</sup> Nella nota in discorso si specifica significativamente che «[o]n the grounds of the national legislation of Ukraine and the customary norms and principles of International law, Mr Turchynov acts *ex officio* as Head of State».

<sup>38</sup> Art. 12, par. 2, lett. a), dello Statuto.

<sup>39</sup> Come chiarisce il *Report on Preliminary Examinations Activities 2013*, novembre 2013, par. 88, le altre navi della flotta erano registrate in Turchia, Kiribati, Togo e Stati Uniti.

*Strip*. Inoltre, i crimini oggetto del *referral* e del *self-referral* venivano imputati a cittadini di un ulteriore Stato straniero, peraltro non parte allo Statuto di Roma: Israele.

7. *Situazione in Corea del Sud: chiusura dell'esame preliminare senza apertura delle indagini*. – Il 6 dicembre 2010 l'Ufficio del Procuratore aveva annunciato l'avvio di un esame preliminare rispetto alla situazione in Corea del Sud, e specificamente all'affondamento della nave militare *Cheonan*, verificatosi il 26 marzo 2010, e al bombardamento dell'isola di Yeonpyeong, accaduto il 23 novembre 2010<sup>40</sup>. La Corea del Nord aveva riconosciuto la propria responsabilità per il bombardamento dell'isola, ma non per l'affondamento della nave, quantunque tre commissioni internazionali avessero imputato anche tale seconda condotta alla Corea del Nord<sup>41</sup>.

Secondo l'esame preliminare condotto dal Procuratore, la situazione sarebbe ricaduta entro l'ambito della giurisdizione della Corte *ratione loci*, in virtù dell'art. 12, par. 2, lett. a), dello Statuto<sup>42</sup>: l'estraneità della Corea del Nord allo Statuto di Roma sarebbe dunque stata irrilevante, malgrado l'eventuale responsabilità dei suoi cittadini<sup>43</sup>.

Tuttavia, nel giugno 2014 la Procura ha ritenuto che la Corte fosse priva di giurisdizione *ratione materiae*, donde l'impossibilità di procedere all'apertura formale delle indagini<sup>44</sup>. Pur reputando in corso un conflitto armato tra Corea del Sud e Corea del Nord, essendo condizione sufficiente a tal fine il ricorso alla forza armata, quale rappresentato<sup>45</sup>, nel caso di specie, dall'affondamento della *Cheonan* e dal bombardamento di Yeonpyeong, il Procuratore ha stimato che le informazioni a disposizione non permettessero di qualificare le condotte in questione come crimini di guerra ai sensi dello Statuto di Roma. Nello specifico, l'affondamento della nave militare della Corea del Sud non avrebbe configurato il crimine di omicidio, o ferimento a tradimento, di individui appartenenti allo Stato o all'esercito nemico, ai sensi dell'art. 8, par. 2, lett. b), n. xi)<sup>46</sup>. Analogamente, il bombardamento dell'isola di Yeonpyeong non avrebbe rappresentato un attacco intenzionale contro civili o beni civili, conformemente con l'art. 8, par. 2, lett. b), nn. i) e ii)<sup>47</sup>, dello Statuto, né un attacco intenzionale dei cui danni collaterali si conosca previamente il carattere eccessivo rispetto al vantaggio militare atteso, alla stregua dell'art. 8, par. 2, lett. b), n. iv), dello Statuto<sup>48</sup>.

<sup>40</sup> *Situation in the Republic of Korea. Article 5 Report*, giugno 2014, par. 2.

<sup>41</sup> *Ibidem*, par. 6 s.

<sup>42</sup> In particolare, le condotte denunciate avevano avuto luogo su una nave registrata in Corea del Sud, per quanto concerne l'affondamento della *Cheonan*, e sul suo territorio, per ciò che riguarda il bombardamento dell'isola di Yeonpyeong: esse erano dunque avvenute entro la giurisdizione di uno Stato parte allo Statuto, atteso che la Corea del Sud aveva ratificato detto strumento il 13 novembre 2014.

<sup>43</sup> *Situation in the Republic of Korea. Article 5 Report*, cit., par. 8.

<sup>44</sup> *Ibidem*, par. 82.

<sup>45</sup> *Ibidem*, paragrafi 43-46.

<sup>46</sup> *Ibidem*, paragrafi 47-57.

<sup>47</sup> *Ibidem*, paragrafi 59-70.

<sup>48</sup> *Ibidem*, paragrafi 71-81.

*Sezione II**Situazioni portate dinanzi alla Corte Penale Internazionale*

8. *Situazione nella Repubblica Democratica del Congo.* – Con lettera del 19 aprile 2004, il Governo della Repubblica Democratica del Congo (di qui in poi, RDC) aveva sottoposto alla CPI la situazione degli illeciti perpetrati nel proprio territorio dal 1° luglio 2002. L'avanzamento dell'attività della Corte nel biennio in esame ha condotto alla pronuncia della sentenza di appello nei confronti di Thomas Lubanga Dyilo, alla conferma delle imputazioni a carico di Bosco Ntaganda e all'adozione della sentenza di condanna di Germain Katanga. Risulta ancora latitante Sylvestre Mudacumura<sup>49</sup>, mentre è in attesa del giudizio di appello Mathieu Ngudjolo Chui<sup>50</sup>. Come noto, infine, le accuse nei riguardi di Callixte Mbarushimana erano state rigettate già nel 2011<sup>51</sup>.

9. *Segue: rigetto dell'appello avverso la sentenza di condanna di Thomas Lubanga Dyilo.* – Il 14 marzo 2012, la Trial Chamber I aveva pronunciato un giudizio in cui trovava Lubanga Dyilo colpevole di crimini di guerra<sup>52</sup>; il 10 luglio egli veniva condannato a 14 anni di detenzione. Il 1° dicembre 2014 la Camera di appello ha respinto l'impugnazione proposta da Lubanga, confermando *in toto* il giudizio di colpevolezza<sup>53</sup> e la pena emessa in primo grado<sup>54</sup>.

Trattasi del primo appello dinanzi alla Corte contro una sentenza di condanna, *ex art.* 81 dello Statuto di Roma, talché la pronuncia assume rilievo anzitutto in una prospettiva procedurale. Del resto, di particolare rilievo appaiono altresì le questioni di merito affrontate nella pronuncia.

In un'ottica processuale, dunque, nella pronuncia *de qua* la Corte si occupa per la prima volta del problema dell'ammissibilità di prove nuove in secondo grado. Dinanzi all'istanza depositata dall'appellante, la Camera d'appello ha quindi chiarito l'inapplicabilità della propria giurisprudenza rappresentata da appelli riguardanti semplici decisioni, ai sensi dell'art. 82 dello Statuto, in considerazione della loro specificità e della loro differenza rispetto a un appello concernente una sentenza di condanna<sup>55</sup>. Appunto in mancanza di propri precedenti in materia di ammissibilità di

<sup>49</sup> Circa il mandato di cattura emanato nei riguardi di Sylvestre Mudacumura, si rinvia a CIMIOTTA, *Corte Penale Internazionale. Attività della Corte nel 2012*, in questa *Rivista*, 2013, 415 ss., 423.

<sup>50</sup> Per un resoconto riguardo allo stralcio delle accuse a carico di Ngudjolo Chui con decisione della Pre-Trial Chamber II e alla conseguente impugnazione da parte della Procura, si rinvia a CIMIOTTA, *op. loc. ult. cit.*, 422 s.

<sup>51</sup> Sul rigetto del ricorso presentato dal Procuratore avverso la decisione dell'archiviazione delle accuse a carico di Mbarushimana, si veda ancora CIMIOTTA, *op. loc. ult. cit.*, 423.

<sup>52</sup> Per un approfondimento sulla sentenza di condanna di Lubanga in primo grado, si rinvia a CIMIOTTA, *op. loc. ult. cit.*, 417-422. Per quanto specificamente attiene al problema della qualificazione dei crimini nella pronuncia, si veda invece RAGNI, *La condanna di Lubanga Dyilo: la questione della caratterizzazione dei crimini*, in *DUDI*, 2012, 569 ss.

<sup>53</sup> *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Appeals Chamber, Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction, 1 dicembre 2014, ICC-01/04-01/06-3121-Red, cui si accompagnano l'opinione parzialmente dissidente del giudice Sang-Hyun Song (ICC-01/04-01/06-3121-Anx1) e l'opinione dissidente della giudice Anita Ušacka (ICC-01/04-01/06-3121-Anx2-4).

<sup>54</sup> *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Appeals Chamber, Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against the "Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute", 1 dicembre 2014, ICC-01/04-01/06-3122, cui è annessa l'opinione parzialmente dissidente del giudice Sang-Hyun Song (ICC-01/04-01/06-3122-Anx1-2).

<sup>55</sup> *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Judgment on the appeal against the conviction, *cit.*, par. 41.

prove ulteriori in secondo grado, la Corte ha considerato la pertinente giurisprudenza dei Tribunali penali *ad hoc*, derivandone certi principi fondamentali, quali l'indisponibilità in primo grado della prova richiesta, la sua credibilità *prima facie* e la pertinenza a determinazioni fondamentali per la condanna o la pena, e la sua influenza sul verdetto finale<sup>56</sup>.

Nondimeno, la Corte ha confinato il valore di detta giurisprudenza a un ruolo meramente ancillare, osservando che i criteri di ammissibilità di prove ulteriori in fase di appello sono già individuati nei propri strumenti giuridici<sup>57</sup>. Alla luce dello Statuto di Roma e del Regolamento di procedura, la Camera d'appello ha dichiarato il carattere eccezionale dell'ammissione di ulteriori prove in fase d'appello<sup>58</sup>, ancorché essa disponga dei medesimi poteri della Trial Chamber e si applichino anche in secondo grado i parametri di ammissibilità della rilevanza, del valore probativo e del potenziale effetto pregiudiziale delle prove richieste<sup>59</sup>. Dalla così dedotta specialità dell'ammissione di prove nuove in appello, rispetto alla regola che vede la loro valutazione in primo grado, la Corte ha tratto, nel silenzio dei rilevanti strumenti internazionali, più specifici parametri. In particolare, la Camera d'appello ha asserito che, ai fini dell'ammissibilità in sede d'appello, è necessario che la parte istante dimostri l'impossibilità di presentare la prova in questione in primo grado, nonché il suo carattere determinante rispetto al verdetto<sup>60</sup>. Peraltro, anche indipendentemente dall'osservanza dei due requisiti, la Corte godrebbe di una certa discrezionalità nella decisione sull'ammissibilità di nuove prove in appello, a seconda delle circostanze del caso di specie<sup>61</sup>.

Come riconosciuto dalla stessa Camera d'appello, gli enunciati principi appaiono contermini alle condizioni riscontrate nella giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc*<sup>62</sup>: è allora interessante osservare come, malgrado detta analogia, la Corte abbia scelto di derivare i parametri sull'ammissibilità delle prove nuove in appello dai propri strumenti giuridici, piuttosto che applicare *sic et simpliciter* i principi derivati dalla giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc*, che anzi rilevarebbe solo nella misura in cui sussiste la riscontrata corrispondenza<sup>63</sup>. Così, anche il principio, secondo cui le prove contrarie alle nuove prove richieste potrebbero essere considerate solo previa ammissione di queste ultime, è stato incardinato nel Regolamento di procedura della Corte<sup>64</sup>, nonostante la somiglianza con quanto già stabilito nella giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc*<sup>65</sup>.

In definitiva, almeno in tema di ammissibilità di prove nuove in sede d'appello, la Corte, forse preoccupata di garantire il principio di legalità, si sarebbe premurata di evidenziare come i parametri individuati s'impennino sugli strumenti giuridici di propria diretta pertinenza, *i.e.* sullo Statuto di Roma e sul Regolamento di procedura della Corte: ne emergerebbe un atteggiamento di chiusura, in cui

---

<sup>56</sup> *Ibidem*, par. 50. La Camera d'appello ha inoltre precisato che l'applicazione dei principi enucleati incontra una certa flessibilità, perché si eviti un diniego di giustizia (*ivi*, par. 51).

<sup>57</sup> *Ibidem*, par. 53.

<sup>58</sup> *Ibidem*, paragrafi 56-58.

<sup>59</sup> *Ibidem*, par. 54.

<sup>60</sup> *Ibidem*, par. 58 s.

<sup>61</sup> *Ibidem*, par. 62.

<sup>62</sup> *Ibidem*, par. 63.

<sup>63</sup> *Ibidem*, par. 63.

<sup>64</sup> *Ibidem*, par. 64.

<sup>65</sup> *Ibidem*, par. 52.



parrebbe ridimensionata l'incidenza della giurisprudenza di altre giurisdizioni internazionali.

Come accennato, in aggiunta alla questione procedurale dell'ammissibilità di nuove prove in appello, la pronuncia in discorso presenta profili di rilevanza anche nel merito. Occorre premettere che Lubanga aveva lamentato la violazione del diritto a essere informato delle accuse a proprio carico, il mancato rispetto di certi obblighi del Procuratore, la lesione dell'integrità del processo e vari errori in fatto e in diritto nella pronuncia di colpevolezza in primo grado. Mentre la Camera d'appello ha respinto vari motivi d'impugnazione riscontrando un'insufficienza di argomentazioni ovvero delle incomprensioni della sentenza di primo grado, nella presente sede converrà soffermarsi sulle parti del giudizio d'appello specialmente rilevanti in diritto, tralasciando i passaggi relativi alla ricostruzione dei fatti.

Quanto al diritto a essere informato delle accuse a suo carico, l'appellante aveva sostenuto di non essere stato reso edotto, in dettaglio, della natura, della causa e del tenore dei crimini imputategli, né dell'identità delle vittime. Nella prospettiva del dialogo tra corti, sembra d'uopo rilevare che, pur interpretando il diritto *de quo* come sancito dagli articoli 67, par. 1, lett. a) e b), e 61, par. 3, lett. a), dello Statuto, nonché dalle rilevanti disposizioni del proprio Regolamento di procedura, la Corte ha richiamato non solo la pertinente giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali *ad hoc*<sup>66</sup>, bensì anche le rilevanti norme consacrate nei trattati a tutela dei diritti umani e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani<sup>67</sup>. La Camera d'appello ha quindi affermato che, allo scopo di verificare il rispetto del diritto dell'imputato a conoscere nel dettaglio le accuse a suo carico, deve essere considerato ogni documento rilevante, benché ancillare, nella misura in cui si tratti di informazioni disponibili prima dell'inizio del processo, attesa la connessione tra il diritto in parola e il diritto alla difesa<sup>68</sup>.

Circa i lamentati errori nella pronuncia di condanna, l'appellante ne riscontrava nella determinazione dell'elemento dell'età con riguardo ai crimini di coscrizione, arruolamento e impiego bellico di bambini aventi meno di quindici anni, nell'accertamento dei crimini medesimi e nell'appuramento della relativa responsabilità individuale.

Rispetto all'errore circa l'età delle vittime, la Camera d'appello ha chiarito che essa costituisce un dato di fatto il cui accertamento varia a seconda del caso di specie, e che, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, par. 2, lett. e), n. vii) dello Statuto di Roma, non è necessario che si conosca l'identità delle vittime e la loro esatta età, essendo sufficiente stabilire che quest'ultima ricada in una fascia inferiore ai quindici anni<sup>69</sup>. La Camera ha ribadito la possibilità che l'età delle vittime venga stabilita in considerazione del loro aspetto fisico<sup>70</sup>, sulla base di quanto risulta da

---

<sup>66</sup> *Ibidem*, paragrafi 122 e 127.

<sup>67</sup> *Ibidem*, par. 120.

<sup>68</sup> *Ibidem*, par. 128 s. La Camera d'appello ha anche aggiunto che «where submissions by the Prosecutor made in advance of the trial hearings related to the factual allegations provide additional detail, this can be taken into account when determining whether the accused's right to be informed in detail of the charges has been violated» (ivi, par. 130).

<sup>69</sup> *Ibidem*, par. 198.

<sup>70</sup> *Ibidem*, par. 215. La Camera d'appello ha quindi stabilito come le argomentazioni di Lubanga sul punto mostrassero come egli avesse frainteso la posizione della Trial Chamber in primo grado (ivi, paragrafi 210-214).

immagini videoregistrate, qualificate come autonome fonti di prova<sup>71</sup>. Inoltre, è interessante osservare come la Camera d'appello, affermando la possibilità che l'età sia determinata grazie a videoregistrazioni, abbia d'un canto scartato la giurisprudenza internazionale in cui *in generale* si ricorreva ai video come fonte di prova<sup>72</sup>, dall'altro tenuto conto non solo del conforme precedente *Taylor* dinanzi alle Camere speciali per la Sierra Leone<sup>73</sup>, ma anche della parzialmente difforme giurisprudenza domestica<sup>74</sup>, giungendo alla conclusione che l'accertamento dell'età di individui attraverso prove video esige una certa prudenza, che la Trial Chamber avrebbe tenuto<sup>75</sup>.

Ancora, la Camera d'appello ha rigettato le argomentazioni di Lubanga, secondo cui nella pronuncia di primo grado sarebbero state confuse la credibilità dei testimoni e l'affidabilità delle testimonianze rilasciate: riconoscendo la mancanza di un espresso riferimento ai due concetti nello Statuto di Roma, la Corte li ha implicitamente ricondotti alla generale norma sulla valutazione delle prove di cui all'art. 74, par. 2, dello Statuto, rilevando la connessione tra le due nozioni alla luce della giurisprudenza dei tribunali penali internazionali *ad hoc*<sup>76</sup>.

Altri errori in fatto e in diritto l'appellante ha lamentato rispetto alla condanna per coscrizione di bambini di età inferiore a quindici anni<sup>77</sup>. Applicando l'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, la Camera d'appello ha affermato che il significato ordinario del termine «coscrizione» implica un elemento di costrizione, e che lo scopo dell'art. 8, par. 2, lett. b), n. xxvi), e lett. e), n. vii), dello Statuto di Roma, così come delle altre norme internazionali rilevanti, risiede nella protezione dei bambini di età inferiore a quindici anni dall'arruolamento coatto in forze o gruppi armati<sup>78</sup>. Invece, ai fini del crimine di coscrizione non rileverebbe la mancanza di consenso della vittima<sup>79</sup>. Esattamente in considerazione della costrizione come elemento di distinzione della coscrizione rispetto all'arruolamento, la Camera d'appello ha evidenziato l'esigenza che vengano limpidamente individuati i fatti corroboranti la costrizione, proprio in quanto fattore scriminante; nella misura in cui detta condizione sia rispettata, non costituirebbe *ex se* un errore in diritto la congiunta disamina delle prove relative sia alla coscrizione sia all'arruolamento<sup>80</sup>. Di qui, la Corte ha dedotto una più ampia conclusione, secondo cui non sarebbe erroneo che crimini diversi ma aventi elementi costitutivi in parte coincidenti, si esaminino insieme, purché siano chiaramente delineati i fatti individuanti i requisiti specifici di ciascun crimine<sup>81</sup>.

<sup>71</sup> *Ibidem*, par. 218.

<sup>72</sup> *Ibidem*, par. 219.

<sup>73</sup> *Ibidem*, par. 220. Si tratta esattamente del caso *Taylor*, in cui l'ex Presidente della Liberia era stato imputato e poi accusato, *inter alia*, appunto dei crimini di coscrizione, arruolamento ed impiego di bambini di età inferiore ai quindici anni a fini bellici.

<sup>74</sup> *Ibidem*, par. 221.

<sup>75</sup> *Ibidem*, par. 222 s.

<sup>76</sup> *Ibidem*, par. 239.

<sup>77</sup> Per un'analisi della trattazione in primo grado di alcune delle questioni che saranno menzionate rispetto al crimine della coscrizione di bambini di età inferiore a quindici anni, si veda RAGNI, *op. cit.*, 573-576.

<sup>78</sup> *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Judgment on the appeal against the conviction, *cit.*, par. 277.

<sup>79</sup> *Ibidem*, par. 301 s.

<sup>80</sup> *Ibidem*, paragrafi 311-313.

<sup>81</sup> *Ibidem*, par. 311.

Alla luce dell'interpretazione di rilevanti disposizioni dello Statuto di Roma e della pertinente giurisprudenza delle Camere Speciali per la Sierra Leone, la Camera d'appello ha precisato che la molteplicità di declinazioni che l'elemento della costrizione è suscettibile di assumere rende necessario un accertamento caso per caso<sup>82</sup>, donde l'impossibilità di un'aprioristica qualificazione delle campagne di arruolamento o mobilitazione come crimine di coscrizione<sup>83</sup>. Nell'ipotesi di specie, la Camera d'appello ha reputato sufficiente, per rigettare l'impugnazione sul punto, che anche solo parte della campagna di arruolamento condotta dalle *Forces Patriotiques pour la libération du Congo* si fosse basata sulla coscrizione<sup>84</sup>, precisando tuttavia che le generali condizioni di vita di una popolazione, benché influenti, non rappresentano *ex se* una forma di costrizione ai fini del divieto di coscrizione di bambini di età inferiore a quindici anni<sup>85</sup>.

Ancora, il giudizio di condanna in primo grado è stato impugnato per errori in fatto e in diritto relativi al crimine dell'impiego attivo di bambini di età inferiore a quindici anni nelle ostilità. La Camera d'appello ha quindi avuto l'occasione di precisare che, ad onta dell'identità terminologica, il concetto di partecipazione attiva assume una portata differente a seconda che si tratti della norma che tutela i bambini dal coinvolgimento bellico ovvero del principio di distinzione tra combattenti e non combattenti, donde la differenza d'interpretazione nell'uno e nell'altro contesto<sup>86</sup>. La Camera d'appello ha inoltre preso le distanze dalla posizione adottata in primo grado dalla Trial Chamber in ordine al parametro che definisce l'attivo impiego di bambini di età inferiore a quindici anni alle ostilità: esso non risiederebbe nell'esposizione del fanciullo a un pericolo reale, in quanto potenziale obiettivo, bensì nella connessione tra l'attività del fanciullo e le ostilità. Tuttavia, tale differente lettura non inciderebbe, *de facto*, sulle conclusioni raggiunte in prima istanza<sup>87</sup>.

Da ultimo, nel proprio appello Lubanga lamentava errori della pronuncia di primo grado quanto alla determinazione della responsabilità penale personale. Discostandosi nuovamente dalla posizione della Trial Chamber, ma senza alcuna riforma concreta della pronuncia di condanna impugnata, la Camera d'appello ha osservato l'inadeguatezza del ricorso al concetto di rischio nell'interpretazione della consapevolezza, nella persona penalmente responsabile, dei fatti implicati dal normale corso degli eventi<sup>88</sup>: il parametro di prevedibilità del futuro consisterebbe piuttosto in una virtuale certezza di un determinato accadimento<sup>89</sup>. La Camera d'appello si è inoltre pronunciata sulla responsabilità da *co-perpetrator* ai sensi dell'art. 25, par. 3, lett. a), dello Statuto<sup>90</sup>: l'accertamento della commissione di un crimine dovrebbe non già limitarsi alla valutazione della prossimità dell'imputato a

---

<sup>82</sup> *Ibidem*, paragrafi 278-282.

<sup>83</sup> *Ibidem*, par. 284.

<sup>84</sup> *Ibidem*, par. 297.

<sup>85</sup> *Ibidem*, par. 294 s.

<sup>86</sup> *Ibidem*, paragrafi 323-328. Per un esame della questione del concetto di partecipazione attiva alle ostilità, già emersa nel primo grado di giudizio a carico di Lubanga, si veda ancora RAGNI, *op. cit.*, 576-578.

<sup>87</sup> *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Judgment on the appeal against the conviction, cit., paragrafi 329-340.

<sup>88</sup> Trattasi, in particolare, dell'art. 30, par. 2, lett. b) e par. 3, dello Statuto di Roma.

<sup>89</sup> *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction, cit., paragrafi 441-452.

<sup>90</sup> *Ibidem*, paragrafi 456-459.

esso, ovvero della condotta direttamente posta in essere, bensì estendersi alla considerazione della rilevanza del contributo dell'imputato alla realizzazione del crimine nel caso di specie<sup>91</sup>. Adottando detto criterio oggettivo, coerente con orientamenti dottrinali relativi al diritto interno<sup>92</sup>, la Corte si è discostata dalla giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali *ad hoc*, chiarendo di non esserne vincolata in ragione delle differenze intercorrenti tra le pertinenti norme applicabili<sup>93</sup>.

10. Segue: *custodia cautelare di Bosco Ntaganda e decisione di conferma delle imputazioni a suo carico*. – Dopo due mandati d'arresto nei suoi confronti, il 22 marzo 2013 Bosco Ntaganda, capo delle *Forces patriotiques pour la libération du Congo*, si è volontariamente consegnato alla custodia della CPI. Il 9 giugno 2014 la Pre-Trial Chamber II ha emesso la propria decisione sulla convalida delle accuse a carico di Ntaganda, conformemente con l'art. 61, par. 7, dello Statuto<sup>94</sup>. Segnatamente, la Corte, affermando la propria giurisdizione e reputando il caso ammissibile, ha confermato le accuse presentate dalla Procura nei riguardi dell'imputato, che è stato dunque rinviato a giudizio<sup>95</sup>.

11. Segue: *pronuncia della sentenza di condanna di Germain Katanga*. – Successivamente alla decisione di conferma delle accuse a suo carico<sup>96</sup>, il processo nei confronti di Germain Katanga era cominciato il 24 novembre 2009: sul caso, la Corte si è pronunciata il 7 marzo 2014<sup>97</sup> e, per quanto concerne la pena, il 23 maggio 2014<sup>98</sup>. La Trial Chamber II ha ritenuto Katanga colpevole, in quanto complice *ex art. 25, par. 3, lett. d)*, dello Statuto, della perpetrazione di crimini contro l'umanità (omicidio) e di guerra (omicidio volontario, attacco intenzionale contro la popolazione civile, distruzione di beni e saccheggio) durante l'attacco al villaggio di Bogoro, nella regione dell'Ituri, e non colpevole rispetto agli altri capi d'imputazione. Katanga è stato quindi condannato a 12 anni di detenzione, dal cui computo dovrà essere decurtato il periodo trascorso in custodia tra il 18 settembre 2007 e il 23 maggio 2014. Essendo state ritirate le impugnazioni della pronuncia di colpevolezza proposte dall'accusa e dalla difesa, il giudizio di colpevolezza è passato in giudicato.

Dopo la sentenza nei confronti di Lubanga, la pronuncia a carico di Katanga rappresenta il secondo giudizio di condanna emesso in primo grado dalla CPI. Ivi, la Corte ha avuto occasione di chiarire l'interpretazione non solamente degli specifici

<sup>91</sup> *Ibidem*, paragrafi 460-473.

<sup>92</sup> *Ibidem*, par. 470 s.

<sup>93</sup> *Ibidem*, par. 471 s.

<sup>94</sup> *Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, Pre-Trial Chamber II, Decision pursuant to art. 61(7)(a) and (b), of the Rome Statute on the charges of the Prosecutor against Bosco Ntaganda, 9 giugno 2014, ICC-01/04-02/06-309.

<sup>95</sup> *Ibidem*, dispositivo.

<sup>96</sup> *Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui*, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, 30 settembre 2008, ICC-01/04-01/07-717. Rispetto alla separazione tra le accuse a carico di Ngudjolo Chui e le accuse ai danni di Katanga, si veda CIMIOTTA, *op. loc. ult. cit.*, 422 s.

<sup>97</sup> *Prosecutor v. Germain Katanga*, Pre-Trial Chamber II, Jugement rendu en application de l'article 74 du Statut, 7 marzo 2014, ICC-01/04-01/07-3436, cui sono annesse l'opinione minoritaria della giudice Christine Van den Wyngaert (ICC-01/04-01/07-3436-AnxI) e le opinioni concorrenti dei giudici Fatoumata Diarra e Bruno Cotte (ICC-01/04-01/07-3436-AnxII).

<sup>98</sup> *Prosecutor v. Germain Katanga*, Pre-Trial Chamber II, Décision relative à la peine (article 76 du Statut), 23 maggio 2014, ICC-01/04-01/07-3484, cui si accompagna l'opinione dissidente della giudice Christine Van den Wyngaert (ICC-01/04-01/07-3484-Anx1).

crimini imputati a Katanga, bensì più ampiamente delle nozioni di crimini contro l'umanità e di guerra, così come la fattispecie della responsabilità penale per contributo alla commissione di un crimine, talché la rilevanza del giudizio travalica i confini del caso di specie. Conviene allora soffermarsi sui cardinali aspetti giuridici della pronuncia, procedendo dalle osservazioni della Corte di più ampio respiro sino a giungere alle statuizioni più puntualmente afferenti a particolari crimini.

*In primis*, occorre segnalare che nella pronuncia in esame la Corte ha delineato i contorni della nozione di crimine contro l'umanità, articolando un ragionamento in tre fasi<sup>99</sup>. La prima consisterebbe nell'accertamento dell'esistenza di un attacco ai sensi dell'art. 7, par. 1, dello Statuto<sup>100</sup>: esso si configurerebbe non già come un atto unico e isolato, bensì come una linea di condotta, in cui confluirebbe una molteplicità di azioni<sup>101</sup>. La seconda fase esigerebbe l'appuramento del carattere generalizzato o sistematico dell'attacco medesimo, laddove sarebbe «generalizzato» l'attacco perpetrato su vasta scala, mentre sarebbe «sistematico» l'attacco organizzato<sup>102</sup>; né la verifica della natura generalizzata o sistematica dell'attacco dovrebbe confondersi con l'accertamento della sua articolazione in una pluralità di atti, attesa l'accennata configurazione dell'attacco come linea di condotta<sup>103</sup>. Infine, la terza fase richiederebbe la determinazione della connessione tra detto attacco generalizzato o sistematico e uno degli atti previsti dall'art. 7 dello Statuto, nonché la conoscenza di tale collegamento da parte dell'autore della condotta<sup>104</sup>, di cui occorre stabilire altresì la consapevolezza dell'inquadramento dei propri atti nella cornice dell'attacco, ma non anche la cognizione *dettagliata* dell'attacco o della relativa politica, né l'adesione ai relativi scopi, e dunque il movente<sup>105</sup>.

La Corte ha specificato l'applicabilità della giurisprudenza dei Tribunali penali *ad hoc* ai fini della precisazione della nozione di crimine contro l'umanità, posto che il relativo divieto codificherebbe una norma di diritto internazionale consuetudinario<sup>106</sup>. Quanto all'elemento della popolazione civile, contro cui l'attacco deve dirigersi affinché si configuri un crimine contro l'umanità, la Corte ha confermato di uniformarsi alla rilevante nozione di cui ai Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949, secondo cui la popolazione civile comprenderebbe ogni persona civile; sarebbe invece irrilevante qualsivoglia segno identificativo della popolazione, quale l'etnia ovvero la nazionalità<sup>107</sup>, nonché la presenza di persone non civili, come risulterebbe dalla pertinente giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali *ad hoc*: non graverebbe sul Procuratore alcun obbligo di dimostrare che *tutte* le persone colpite da un attacco diretto contro la popolazione civile fossero civili<sup>108</sup>. Occorre-

<sup>99</sup> *Procureur c. Germain Katanga*, Jugement rendu en application de l'article 74, cit., par. 1096.

<sup>100</sup> *Ibidem*, par. 1097.

<sup>101</sup> *Ibidem*, par. 1101.

<sup>102</sup> *Ibidem*, par. 1098. Più ampiamente, sull'interpretazione del carattere generalizzato o sistematico dell'attacco contro la popolazione civile, la Corte ha dichiarato di adeguarsi all'esistente giurisprudenza, sia propria che dei Tribunali internazionali penali *ad hoc* (ivi, par. 1123).

<sup>103</sup> *Ibidem*, par. 1101.

<sup>104</sup> *Ibidem*, par. 1099.

<sup>105</sup> *Ibidem*, par. 1124 s.

<sup>106</sup> *Ibidem*, par. 1100.

<sup>107</sup> *Ibidem*, par. 1102 s.

<sup>108</sup> *Ibidem*, par. 1105.

rebbe inoltre che la popolazione fosse l'obiettivo principale dell'attacco, e non una vittima collaterale<sup>109</sup>.

Come previsto dall'art. 7, par. 2, dello Statuto, un crimine contro l'umanità si delinerebbe quando l'attacco contro la popolazione civile sia condotto in seguito o in attuazione della politica di uno Stato o di un'organizzazione diretta a commettere tale attacco: la dimostrazione dell'esistenza di tale politica non esigerebbe la prova di un sotteso progetto formale, essendo sufficiente che il piano sia arguibile dalla ripetizione di atti compiuti nella medesima logica, dalla realizzazione di un'attività preparatoria e da una mobilitazione collettiva, onde esso non potrebbe che essere accertato *ex post*<sup>110</sup>. In detta prospettiva, e discostandosi da alcune proprie decisioni passate, la Corte ha chiarito che il requisito del perseguimento di una politica diretta alla commissione dell'attacco contro la popolazione civile non deve confondersi con il già citato parametro della sistematicità dell'attacco, in quanto altrimenti, in contrasto con la lettera dello Statuto, ogni attacco organizzato sarebbe necessariamente anche sistematico: il parametro della sistematicità supera la dimostrazione del perseguimento di una politica diretta all'attacco medesimo, richiedendo quest'ultima solo l'accertamento dell'intenzione dello Stato o di un'organizzazione di condurre l'attacco contro la popolazione civile<sup>111</sup>. Peraltro, secondo la Corte, ai fini dell'applicazione del divieto di crimini contro l'umanità non occorrerebbe che l'organizzazione, cui lo Statuto riferisce, in alternativa allo Stato, la politica diretta a commettere un attacco contro la popolazione civile, presenti caratteri quasi statali, essendo sufficiente che essa sia in grado di realizzare detto attacco. Adottando tale chiave di lettura, sulla base di un approccio letterale e contestuale della disposizione *sub examine*, e coerentemente con l'oggetto e lo scopo dello Statuto, la Corte ha affermato di conformarsi altresì alla giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali *ad hoc*, rispetto alla cui ricostruzione del diritto consuetudinario, del resto, lo Statuto sarebbe già stato uniforme<sup>112</sup>.

In aggiunta al concetto di crimine contro l'umanità, nella pronuncia in analisi la Corte si è anche interrogata sulla nozione di crimine di guerra. In particolare, essa ha osservato la mancanza di definizioni dei concetti di conflitto armato internazionale e interno nei propri strumenti, così come nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei relativi Protocolli addizionali, donde la necessità di un richiamo alla giurisprudenza internazionale, e segnatamente al caso *Tadić* del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia<sup>113</sup>. Peraltro, pur riscontrando l'eventualità che un conflitto presenti, contestualmente, carattere internazionale e interno, e pur ricordando le perplessità di certa dottrina e giurisprudenza circa l'utilità della distinzione, la Corte ha ribadito la rilevanza della differenza tra conflitto internazionale e conflitto interno, in quanto sancita dallo Statuto e stabilita dal diritto internazionale dei conflitti armati<sup>114</sup>.

Conformemente con la giurisprudenza internazionale, cui già si era uniformata nel caso *Lubanga*, la Corte ha affermato che un conflitto armato internazionale viene in considerazione allorquando delle ostilità intercorrono tra gli Stati attraverso i

---

<sup>109</sup> *Ibidem*, par. 1104.

<sup>110</sup> *Ibidem*, paragrafi 1108-1110.

<sup>111</sup> *Ibidem*, paragrafi 1111-1113.

<sup>112</sup> *Ibidem*, paragrafi 1117-1122.

<sup>113</sup> *Ibidem*, paragrafi 1172-1174.

<sup>114</sup> *Ibidem*, par. 1175.

rispettivi eserciti ovvero altri attori agenti in loro nome<sup>115</sup>: la partecipazione indiretta di uno Stato, appunto per mezzo di gruppi armati, si accerterebbe attraverso il criterio del controllo globale, talché non sarebbe necessario dimostrare che uno Stato dia ordini specifici o diriga ogni operazione militare<sup>116</sup>. Uniformandosi ancora alla giurisprudenza internazionale e ai rilevanti strumenti convenzionali, la Corte ha poi specificato che una situazione di occupazione si determina laddove le forze militari di uno Stato si insedino in un territorio, esercitandovi il proprio controllo senza autorizzazione della Potenza occupata<sup>117</sup>. Di particolare rilievo è l'estensione che la Corte opera rispetto alla nozione di conflitto armato non internazionale sancita dallo Statuto: in aggiunta al caso in cui si oppongono le forze di uno Stato e gruppi armati organizzati nel relativo territorio, e oltre all'ipotesi in cui le ostilità intercorrono tra soli gruppi armati, la Corte ha ritenuto il diritto dei conflitti armati non internazionali applicabile altresì alla circostanza che vede contrapposti uno Stato straniero e dei gruppi armati nel territorio di uno Stato che abbia consentito allo svolgimento di dette ostilità<sup>118</sup>. La Corte si è invece conformata *tout court* al precedente caso *Lubanga* quanto alla definizione di gruppo armato organizzato<sup>119</sup> e alla giurisprudenza del Tribunale per l'ex Jugoslavia rispetto alla soglia d'intensità del conflitto armato interno<sup>120</sup>.

Sulla base delle succintamente illustrate osservazioni, la Corte ha configurato la situazione *sub examine* come un conflitto armato non internazionale, così discostandosi dalle conclusioni raggiunte dalla Pre-Trial Chamber I nella decisione di conferma delle accuse. Peraltro, la Corte precisava come tale mutamento di qualificazione non ledesse i diritti dell'imputato, non modificando sostanzialmente gli elementi dei crimini contestati<sup>121</sup>.

Ancora, parrebbe che la sentenza *Katanga* abbia contribuito allo sviluppo del diritto internazionale penale in materia di responsabilità, anche in una prospettiva procedurale: la Corte ha avuto occasione di soffermarsi sul problema della riqualificazione giuridica dei fatti, riscontrando una responsabilità per complicità ai termini dell'art. 25, par. 3, lett. *d*), dello Statuto, in luogo di una responsabilità per commissione di un crimine *ex art. 25, par. 3, lett. a*). In particolare, per quanto strettamente attiene alla responsabilità<sup>122</sup>, la Corte ha tracciato una netta linea di demarcazione tra commissione di un crimine e complicità<sup>123</sup>, specificando la necessità di identificare precisi parametri di distinzione, nel rispetto del principio di legalità<sup>124</sup>. Verrebbero dunque in considerazione tre approcci: un primo oggettivo, un secondo soggettivo, e un terzo fondato sul parametro del controllo esercitato sul crimine, che la Corte ha deciso di adottare notandone la compatibilità con lo

<sup>115</sup> *Ibidem*, par. 1177.

<sup>116</sup> *Ibidem*, par. 1178.

<sup>117</sup> *Ibidem*, par. 1179.

<sup>118</sup> *Ibidem*, par. 1184.

<sup>119</sup> *Ibidem*, par. 1185 s.

<sup>120</sup> *Ibidem*, par. 1187.

<sup>121</sup> *Ibidem*, par. 1229 s.

<sup>122</sup> *Ibidem*, par. 1386 s. La Corte ha precisato che la demarcazione tra commissione di un crimine e complicità afferisce principalmente al profilo della responsabilità, senza ripercussioni altresì sugli aspetti della colpa e della determinazione della pena.

<sup>123</sup> *Ibidem*, par. 1383 ss.

<sup>124</sup> *Ibidem*, par. 1388.

Statuto<sup>125</sup>. Essa ha così preso le distanze dalla giurisprudenza dei Tribunali penali *ad hoc*, rifiutando di ricostruire il rilevante diritto internazionale generale e prediligendo un'interpretazione che consentisse la piena efficacia delle pertinenti disposizioni statutarie<sup>126</sup>, sostanzialmente in conformità con il principio dell'effetto utile.

Alla luce di tali osservazioni preliminari, la Corte ha proceduto alla disamina della nozione di commissione di un crimine per mezzo di altra persona, ai sensi dell'art. 25, par. 3, lett. a), dello Statuto, rinvenendone le condizioni di applicazione, ai fini della responsabilità penale dell'autore indiretto, nell'esercizio di controllo sul crimine, nella sussistenza degli elementi psicologici pertinenti al crimine stesso e nella conoscenza delle circostanze di fatto che permettano detto controllo<sup>127</sup>. Ad onta della varietà di forme che l'esercizio del controllo sul crimine è suscettibile di assumere<sup>128</sup>, la Corte si è focalizzata specialmente sull'ipotesi in cui esso si spieghi attraverso un apparato di potere organizzato, contraddistinto, alla luce di certa dottrina adottata dalla Corte medesima, da un automatismo funzionale, per cui gli ordini superiori sono sistematicamente eseguiti, nonché dal controllo e dall'autorità dell'autore indiretto su tale apparato<sup>129</sup>.

Applicando i parametri delineati, la Corte ha ritenuto che la Procura non avesse dimostrato la responsabilità dell'imputato *ex art. 25, par. 3, lett. a)*, dello Statuto, non essendo stato accertato che Katanga rivestisse in seno alla milizia Ngiti un ruolo tale da esercitare, tramite essa, il proprio controllo sui crimini perpetrati, né che la milizia stessa costituisse un apparato organizzato di potere ai sensi della disposizione<sup>130</sup>. Tuttavia, come già accennato, la Corte ha proceduto a una riqualificazione giuridica dei fatti, ai termini dell'art. 55 del Regolamento di procedura, rispetto alla cui generale legittimità essa si è limitata al richiamo della propria pertinente giurisprudenza<sup>131</sup>. La Camera di prima istanza ha valutato se la riqualificazione dei fatti non comportasse l'analisi di fatti ulteriori rispetto alle circostanze su cui si fondava la Decisione di conferma delle accuse<sup>132</sup> e non incidesse sull'equità del processo, privando l'imputato delle garanzie minime

<sup>125</sup> *Ibidem*, paragrafi 1390-1394.

<sup>126</sup> *Ibidem*, par. 1395.

<sup>127</sup> *Ibidem*, par. 1398 s.

<sup>128</sup> *Ibidem*, par. 1401. Evidentemente, come specificato dalla Corte nella disamina degli elementi psicologici (*ivi*, par. 1414), anche il menzionato requisito della conoscenza delle circostanze di fatto che consentono il controllo dell'autore indiretto sul crimine può assumere forme diverse, a seconda delle circostanze del caso di specie.

<sup>129</sup> *Ibidem*, paragrafi 1403-1412. Così, nella fattispecie in cui l'autore indiretto del crimine vi eserciti controllo attraverso un apparato di potere organizzato, la citata condizione della conoscenza delle circostanze di fatto permettenti detto controllo esigerà che si accerti che l'autore medesimo fosse conscio della posizione occupata in seno all'organizzazione e delle relative circostanze fondamentali quanto al descritto automatismo funzionale che garantisce l'esecuzione dei propri ordini (*ivi*, par. 1415).

<sup>130</sup> *Ibidem*, par. 1420 s.

<sup>131</sup> *Ibidem*, paragrafi 1441-1443. Rispetto a detta giurisprudenza, sia sufficiente menzionare la decisione della Corte d'appello del 27 marzo 2013 (ICC-01/04-01/07-3363-tFRA), in quanto essa è l'unica delle pronunce citate che è stata emessa nel lasso di tempo specificamente considerato nella presente sede. *Ivi*, la Camera d'appello ha dichiarato che, fermo restando il dovere di assicurare l'equità del processo, l'eventualità che la qualificazione giuridica dei fatti venga modificata, ai termini dell'art. 55, par. 2, del Regolamento di procedura, può essere notificata alle parti anche al momento della camera di consiglio.

<sup>132</sup> *Ibidem*, paragrafi 1445-1484.



salvaguardate dall'art. 67, par. 1, dello Statuto<sup>133</sup>. Reputando che la modifica della qualificazione giuridica dei fatti non violasse il principio dell'equo processo né i diritti dell'imputato, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione presentata dalla difesa<sup>134</sup>, procedendo a esaminare se la responsabilità di Katanga potesse fondarsi sull'art. 25, par. 3, lett. *d*), dello Statuto<sup>135</sup>, che prevede la responsabilità per il contributo alla commissione o alla tentata commissione di un crimine da parte di un gruppo di persone agenti di comune accordo.

Alla stregua della propria giurisprudenza precedente, la Corte ha dichiarato che la responsabilità *ex art. 25, par. 3, lett. d)*, dello Statuto si applica laddove ricorrano cinque elementi, di cui tre oggettivi e due soggettivi<sup>136</sup>. Quanto agli elementi oggettivi, occorre che si dimostri la commissione di un crimine per cui la Corte sia competente<sup>137</sup>, che esso sia stato perpetrato da persone facenti parti di un gruppo agente nel perseguimento di un disegno comune<sup>138</sup> e che l'imputato abbia significativamente contribuito alla commissione del crimine<sup>139</sup>. Sembra interessante rilevare come la Corte, stabilendo di conformarsi alla giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali *ad hoc* nell'interpretazione dell'espressione «dessein commun», abbia tuttavia sentito la necessità di giustificare detta decisione specificando che la lettura datane in quella giurisprudenza si fondava sull'esame del diritto internazionale consuetudinario<sup>140</sup>. Quanto agli elementi soggettivi, ai fini dell'applicazione della disposizione è necessario che il contributo dell'imputato sia intenzionale<sup>141</sup> e che egli abbia consapevolezza dell'intento del gruppo di commettere il crimine<sup>142</sup>.

Abbiamo finora considerato i principali passaggi della pronuncia afferenti a temi ampi quali le nozioni di crimine contro l'umanità e di crimine di guerra, nonché la responsabilità penale per contributo alla commissione di un crimine. Nondimeno, come accennato, nel giudizio la Corte ha anche trattato profili più puntualmente relativi a specifici crimini.

Anzitutto, la Corte ha esaminato gli elementi costitutivi dell'omicidio, che si declinerebbe differentemente a seconda che esso si configuri come crimine contro l'umanità o di guerra, ferma restando la necessità che, ai fini dell'applicazione del rilevante divieto, si provi che l'imputato abbia cagionato la morte di una o più

---

<sup>133</sup> Segnatamente, la Corte ha vagliato il rispetto del diritto dell'imputato a essere informato, nel più breve tempo possibile e dettagliatamente, della natura, della causa e del tenore delle accuse (*ibidem*, paragrafi 1485-1527), del suo diritto al silenzio (*ivi*, paragrafi 1528-1531), del principio dell'imparzialità del procedimento (*ivi*, paragrafi 1532-1535), del diritto dell'imputato a disporre del tempo e dei mezzi necessari per la propria difesa (*ivi*, paragrafi 1536-1588) e il suo diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole (*ivi*, paragrafi 1589-1591).

<sup>134</sup> *Ibidem*, paragrafi 1592-1595.

<sup>135</sup> *Ibidem*, par. 1596.

<sup>136</sup> *Ibidem*, par. 1617. In particolare, la Camera di prima istanza ha richiamato le rilevanti pronunce delle Camere preliminari, prendendo le distanze dalla giurisprudenza dei Tribunali penali *ad hoc* afferente alla fattispecie dell'impresa criminale comune, rispetto a cui differirebbe la considerata ipotesi di complicità di cui all'art. 25, par. 3, lett. *d*), dello Statuto, in quanto nel secondo caso l'imputato sarebbe responsabile non già per ogni crimine perpetrato nel perseguimento del disegno comune in questione, bensì per i soli crimini alla cui commissione egli abbia contribuito (*ivi*, par. 1619).

<sup>137</sup> *Ibidem*, par. 1622 s.

<sup>138</sup> *Ibidem*, paragrafi 1624-1631.

<sup>139</sup> *Ibidem*, paragrafi 1632-1636.

<sup>140</sup> *Ibidem*, par. 1625.

<sup>141</sup> *Ibidem*, paragrafi 1637-1639.

<sup>142</sup> *Ibidem*, paragrafi 1640-1642.

persone attraverso un'azione o un'omissione<sup>143</sup>. L'accertamento dell'omicidio quale crimine contro l'umanità esigerebbe la dimostrazione della contestualizzazione del comportamento nell'ambito di un attacco generalizzato o sistematico contro la popolazione civile<sup>144</sup>. Rispetto all'omicidio come crimine di guerra, in considerazione delle accuse a carico di Katanga, la Corte si è focalizzata sull'omicidio di cui si dimostri la connessione a un conflitto armato non internazionale, ai sensi dell'art. 8, par. 2, lett. c), dello Statuto<sup>145</sup>, esaminando in particolare il caso in cui le vittime siano persone civili: esse sarebbero tutelate in quanto non partecipino *direttamente* alle ostilità. Al riguardo, conformemente con la lettera statutaria, con i rilevanti lavori preparatori e con la giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali *ad hoc*, la Corte ha scartato il criterio della partecipazione *attiva*, adottando il parametro della partecipazione *diretta*, la quale, alla stregua dell'art. 13, par. 3, del Secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, verrebbe in considerazione allorché siano compiuti atti che, per la loro natura o per il loro scopo, sono volti a colpire concretamente il personale e i beni delle forze armate<sup>146</sup>.

In mancanza di una specifica declinazione dell'elemento soggettivo, rispetto al crimine di omicidio, sia come crimine contro l'umanità sia come crimine di guerra, troverebbe applicazione il generale art. 30 dello Statuto, onde la violazione del relativo divieto si configurerebbe quando l'imputato abbia intenzionalmente agito od omesso di agire allo scopo di provocare la morte di una o più persone ovvero nella consapevolezza che il decesso sarebbe intervenuto nel normale corso degli eventi<sup>147</sup>. Tuttavia, qualora si tratti dell'omicidio quale crimine contro l'umanità, occorre che l'autore fosse conscio dell'iscrizione della propria condotta in seno a un attacco generalizzato o sistematico contro la popolazione civile<sup>148</sup>, mentre qualora si consideri l'omicidio come crimine di guerra, è necessario che l'imputato conosca lo *status* delle vittime e le circostanze di fatto del conflitto armato<sup>149</sup>.

La Corte si è anche occupata del crimine di guerra consistente nell'attacco contro la popolazione civile in quanto tale o contro individui civili non partecipanti direttamente alle ostilità, ai termini dell'art. 8, par. 2, lett. e), n. i), dello Statuto di Roma. Dopo aver qualificato la norma sul crimine come una regola di condotta, e non di risultato<sup>150</sup>, la Corte ha dichiarato il carattere assoluto dell'interdizione, che non ammetterebbe la deroga della necessità militare e si applicherebbe ai conflitti armati internazionali e non<sup>151</sup>. Né il coinvolgimento di obiettivi militari legittimi, in aggiunta alla popolazione civile, renderebbe legittimo l'attacco, salvo che i civili non siano stati delle vittime incidentali: un attacco indiscriminato ricadrebbe nella portata dell'interdizione qualora ricorra l'elemento soggettivo dell'attacco contro la popolazione civile o individui civili<sup>152</sup>, che consisterebbe nel carattere intenzionale

---

<sup>143</sup> *Ibidem*, paragrafi 767 e 786.

<sup>144</sup> *Ibidem*, par. 769.

<sup>145</sup> *Ibidem*, par. 791.

<sup>146</sup> *Ibidem*, par. 789 s.

<sup>147</sup> *Ibidem*, paragrafi 780-782. Più ampiamente, la Corte si è soffermata sull'interpretazione del menzionato art. 30 dello Statuto di Roma (ivi, paragrafi 770-779).

<sup>148</sup> *Ibidem*, par. 782.

<sup>149</sup> *Ibidem*, par. 793 s.

<sup>150</sup> *Ibidem*, par. 799.

<sup>151</sup> *Ibidem*, par. 800.

<sup>152</sup> *Ibidem*, par. 802.

dell'attacco *de quo* e nella conoscenza sia del carattere civile degli obiettivi sia delle circostanze determinanti l'esistenza di un conflitto armato<sup>153</sup>.

Con riferimento alla distruzione di beni appartenenti al nemico, di cui all'art. 8, par. 2, lett. e), n. xii, dello Statuto, la Corte ha chiarito che rientra nell'ambito di applicazione della norma l'ipotesi in cui i beni nemici vengano gravemente danneggiati, trattandosi di una fattispecie assimilabile al caso della distruzione parziale; tuttavia, detta estensione esigerebbe una valutazione che tenga conto delle circostanze volta a volta rilevanti<sup>154</sup>. La Corte ha poi specificato che l'appartenenza dei beni alla parte avversa o ostile possa determinarsi in base all'origine etnica o alla residenza delle persone proprietarie dei beni medesimi<sup>155</sup>. Ai fini dell'accertamento dell'esimente rappresentata dalla necessità militare, da verificare caso per caso, la Corte ha adottato la definizione di necessità militare di cui all'art. 14 del Codice Lieber del 1863, così uniformandosi alla giurisprudenza del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia<sup>156</sup>. Peraltro, precisando l'illiceità della distruzione dei beni nemici derivante da un attacco sproporzionato, pur diretto contro obiettivi militari, la Corte si è discostata dal dato normativo sancito nello Statuto, applicando il diritto internazionale consuetudinario, e segnatamente il principio di proporzionalità<sup>157</sup>. Infine, in una più ampia prospettiva che supera il divieto di distruzione dei beni nemici, la Corte ha affermato che, quantunque nell'*incipit* dell'art. 8 dello Statuto si richiamino i crimini di guerra commessi su larga scala, detta portata non rappresenta un elemento costitutivo dei crimini medesimi, né, dunque, un parametro il cui accertamento sia necessario per l'esercizio di giurisdizione da parte della Corte<sup>158</sup>.

La Corte ha avuto altresì modo di pronunciarsi in merito al crimine di saccheggio, previsto dall'art. 8, par. 2, lett. e), n. v, dello Statuto. Rispetto all'elemento oggettivo, la Corte ha smentito la posizione adottata dalla difesa, chiarendo che l'appartenenza dei beni saccheggiati a combattenti, o comunque a persone che prendono direttamente parte alle ostilità, non legittimerebbe la condotta, la cui unica esimente risiederebbe nella necessità militare<sup>159</sup>. Occorrerebbe inoltre che la gravità del saccheggio, ai fini dell'applicazione del relativo divieto, venga accertata caso per caso<sup>160</sup>. Infine, la Corte ha interpretato l'esimente della responsabilità penale, di cui all'art. 31, par. 1, lett. d), dello Statuto, alla luce della giurisprudenza del Tribunale per l'ex Jugoslavia, asserendo che la minaccia di danni gravi, continui o imminenti all'integrità della persona fisica escluda la responsabilità penale per il saccheggio, nella misura in cui il pericolo sia comparabile ad una carestia<sup>161</sup>.

Ancora, nella sentenza in discorso la Corte ha illustrato taluni aspetti del crimine di schiavitù sessuale, precisando che l'esercizio di poteri connessi al diritto di proprietà, come elemento costitutivo del crimine medesimo, è suscettibile di

<sup>153</sup> *Ibidem*, paragrafi 804-808.

<sup>154</sup> *Ibidem*, par. 891.

<sup>155</sup> *Ibidem*, par. 892.

<sup>156</sup> *Ibidem*, par. 894. In particolare, la Corte ha richiamato la pronuncia d'appello nel caso *Kordić et Čerkez*.

<sup>157</sup> *Ibidem*, par. 895.

<sup>158</sup> *Ibidem*, par. 896.

<sup>159</sup> *Ibidem*, par. 907.

<sup>160</sup> *Ibidem*, par. 909. A titolo esemplificativo, la Corte ha individuato violazioni gravi del divieto *de quo* nella deprezzazione dei beni di un elevato numero di persone e negli atti di saccheggio aventi serie ripercussioni sulle vittime, malgrado la gravità vari a seconda dell'individuo leso (ivi).

<sup>161</sup> *Ibidem*, par. 955 s.

assumere una pluralità di declinazioni, tutte generalmente riconducibili alla possibilità di utilizzare una persona e disporne alla stregua di un bene, talché essa risulta in una situazione di dipendenza e di privazione di autonomia<sup>162</sup>. Occorrerebbe che l'esercizio di poteri riferibili al diritto di proprietà venga appurato a seconda delle circostanze del caso di specie, alla luce di fattori quali lo stato di detenzione e la sua durata, le limitazioni alla libertà di movimento, il ricorso a forme di costrizione fisica o psicologica, la vulnerabilità della vittima, le sue paure e la sua percezione della situazione: la nozione di schiavitù sessuale sarebbe dunque imperniata non nel concetto di transazione commerciale, bensì nell'impossibilità per la vittima di modificare la propria condizione<sup>163</sup>. Peraltro, attesa la possibilità che il crimine di schiavitù sessuale venga perpetrato da una pluralità di autori aventi un'intenzione criminale comune, la Corte ha circoscritto il carattere collettivo dell'appuramento ai soli elementi oggettivi, mentre l'elemento soggettivo dell'intenzione ovvero della coscienza dovrebbe essere accertato singolarmente per ciascuno degli individui imputati<sup>164</sup>.

Rispetto al capo d'imputazione dell'utilizzo di bambini di età inferiore a quindici anni per un'attiva partecipazione alle ostilità, *ex art. 8 par. 2, lett. e), n. vii*, dello Statuto, la Corte ha confermato la propria giurisprudenza espressa nel caso *Lubanga*<sup>165</sup>, precisando che, quantunque sancito nella medesima norma relativa altresì alla coscrizione e all'arruolamento di fanciulli, l'impiego bellico di essi costituisce un crimine autonomo<sup>166</sup>, il cui scopo risiede nella tutela dei bambini medesimi<sup>167</sup>. È stato inoltre ribadita il divergente significato che l'espressione della partecipazione alle ostilità assume nella norma *de qua* e in altri strumenti di diritto internazionale umanitario, atteso che, ai fini dell'accertamento del crimine d'impiego di bambini di età inferiore a quindici anni in attività belliche, sarebbe sufficiente un legame tra attività e ostilità, in una prospettiva più ampia rispetto alle sole forme di partecipazione diretta<sup>168</sup>.

12. *Situazione nella Repubblica Centrafricana. In particolare, il caso Bemba Gombo e la questione dell'intralcio alla giustizia.* – Il 7 gennaio 2005 il Governo della Repubblica Centrafricana aveva sottoposto alla CPI la situazione dei crimini perpetrati ovunque nel proprio territorio dal 1° luglio 2002, *i.e.* dalla data di entrata in vigore dello Statuto di Roma. La decisione di apertura delle indagini era stata adottata il 22 maggio 2007.

Nel maggio dell'anno seguente, la Pre-Trial Chamber III aveva spiccato un mandato d'arresto nei confronti di Jean-Pierre Bemba Gombo, imputato di aver commesso, quale comandante militare del *Mouvement de libération du Congo*, crimini contro l'umanità, segnatamente omicidio e stupro, e crimini di guerra, precisamente omicidio, stupro e saccheggio. Il 22 novembre 2010 cominciava il processo a carico di Bemba Gombo, arrestato dalle autorità belghe il 24 maggio

---

<sup>162</sup> *Ibidem*, par. 975.

<sup>163</sup> *Ibidem*, par. 976 s.

<sup>164</sup> *Ibidem*, par. 982.

<sup>165</sup> *Ibidem*, par. 1040.

<sup>166</sup> *Ibidem*, par. 1041.

<sup>167</sup> *Ibidem*, par. 1042.

<sup>168</sup> *Ibidem*, paragrafi 1043-1045.

2008<sup>169</sup>. Nel biennio in esame, non si riscontrano rilevanti sviluppi processuali, se si eccettua la conclusione della fase orale del processo nel novembre 2014.

Piuttosto, il 28 novembre 2013 sono stati spiccati cinque nuovi mandati d'arresto, rispettivamente a carico di Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu, Narcisse Arido e lo stesso Jean-Pierre Bemba Gombo, per intralcio alla giustizia nel procedimento nei confronti di quest'ultimo. L'anno successivo, l'11 novembre 2014, la Pre-Trial Chamber II ha adottato la decisione di convalida delle accuse, in virtù dell'art. 61, par. 7, dello Statuto.

13. *Segue: apertura delle indagini per una seconda situazione nella Repubblica Centrafricana.* – Con lettera del 30 maggio 2014, ai sensi degli articoli 13, lett. a), e 14 dello Statuto di Roma, la Repubblica Centrafricana ha sottoposto alla CPI una *seconda* situazione, afferente ai crimini perpetrati nel proprio territorio dal 1° agosto 2012. In particolare, sarebbero stati commessi, *inter alia*, omicidi, stupri e altre forme di violenza sessuale, saccheggi e trasferimenti coatti di popolazione. Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di procedura, il 13 giugno 2014 la Procura ha dunque trasmesso il *referral* alla Presidenza della Corte<sup>170</sup>, la quale ha affidato la nuova situazione alla Pre-Trial Chamber II<sup>171</sup>.

14. *Situazione in Sudan.* – Come noto, la situazione dei crimini perpetrati in Darfur dal 1° luglio 2002 è stata sottoposta alla CPI dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta ONU e dell'art. 13, lett. b), dello Statuto della Corte<sup>172</sup>. I mandati d'arresto che, a partire dal 2007, erano stati spiccati nei confronti di Ahmad Harun, Ali Kushayb, Hassan Ahmad Al Bashir, Abdel Raheem Muhammad Hussein sono ancora inevasi.

L'11 settembre 2014 la Trial Chamber IV ha emanato un ordine di cattura a carico di Abdallah Banda Abakaer Nourain, nonostante questi, dappprincipio, fosse apparso volontariamente dinanzi alla Corte in seguito a un precedente invito di comparizione<sup>173</sup>: egli è accusato di aver commesso crimini di guerra, specificamente violenza e tentata violenza alla vita, saccheggio e attacchi intenzionalmente diretti contro personale, installazioni, materiali, unità e veicoli di una missione di pace<sup>174</sup>. Inoltre, il procedimento a carico di Banda non è più anche ai danni di Saleh Mohammed Jerbo Jamus, com'era originariamente<sup>175</sup>: il 4 ottobre 2013 la Trial Chamber IV ha archiviato il procedimento nei confronti di Jerbo Jamus, dopo aver ricevuto prove del suo decesso.

<sup>169</sup> Per un approfondimento circa le vicende processuali relative alla custodia cautelare di Bemba Gombo, si rinvia a CIMIOTTA, *Corte Penale Internazionale. Attività della Corte nel 2011*, in questa *Rivista*, 2012, 177 ss., 188-191.

<sup>170</sup> ICC-01/14-1-Anx1.

<sup>171</sup> *Situation in the Central African Republic II*, Presidency, Decision Assigning the Situation in the Central African Republic II to Pre-Trial Chamber II, 18 giugno 2014, ICC-01/14-1.

<sup>172</sup> Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1593 (2005) del 31 marzo 2005.

<sup>173</sup> Il *summon* era stato confidenzialmente adottato il 27 agosto 2009 e reso noto il 15 giugno 2010.

<sup>174</sup> *Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain*, Trial Chamber IV, Warrant of arrest for Abdallah Banda Abakaer Nourain, 11 settembre 2014, ICC-02/05-03/09-606, cui si aggiunge l'opinione dissidente del giudice Chile Eboe-Osuji (ICC-02/05-03/09-606-Anx-Corr).

<sup>175</sup> Per un resoconto sulla conferma delle accuse a carico di Abdallah Banda e Jerbo Jamus si veda CIMIOTTA, *op. loc. ult. cit.*, 187 s.

Come noto, la mancata esecuzione dei mandati d'arresto spiccati<sup>176</sup> sarebbe essenzialmente dovuta al rifiuto da parte del Sudan e di altri Stati parti di cooperare con la CPI<sup>177</sup>. Si spiegherebbe così il persistente stallo processuale dei rilevanti casi nel periodo considerato.

15. *Situazione in Kenya*. – Su autorizzazione della Pre-Trial Chamber II<sup>178</sup>, alla fine di marzo 2010 la Procura aveva aperto le indagini sulla situazione dei crimini perpetrati in Kenya durante la crisi scatenatasi tra il 2007 e il 2008, successivamente allo svolgimento delle elezioni politiche nazionali. Nel biennio *sub examine*, non si rinvennero sviluppi processuali rilevanti circa i casi di William Samoei Ruto e Joshua Arap Sang, accusati entrambi dei crimini contro l'umanità consistenti nell'omicidio, nella persecuzione e nella deportazione o nel trasferimento della popolazione. Occorre invece segnalare che nell'agosto 2013 la Pre-Trial Chamber II ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di Walter Osapiri Barasa, accusato d'intralcio all'amministrazione della giustizia, e segnatamente di corruzione ovvero di tentata corruzione di testimoni<sup>179</sup>.

Quanto al caso di Uhuru Muigai Kenyatta, l'ex vice Primo Ministro e Ministro delle finanze, eletto Presidente del Kenya nel marzo 2013, era stato chiamato a comparire dinanzi alla Corte<sup>180</sup>, poiché accusato di aver perpetrato crimini contro l'umanità, quale *indirect co-perpetrator*, ai termini dell'art. 25, par. 3, lett. a), dello Statuto della Corte. In particolare, tra i capi di accusa si enumeravano omicidio, deportazione o trasferimento forzato, stupro, persecuzione, altri atti inumani<sup>181</sup>. Di particolare rilievo è dunque il ritiro delle accuse formalizzate, con avviso del 5 dicembre 2014. Ivi il Procuratore non solo spiega che le prove raccolte non erano tali da dimostrare la responsabilità di Kenyatta oltre ogni ragionevole dubbio, ma evidenzia anche il rigetto, da parte della Trial Chamber, dell'istanza di aggiornamento del caso al momento dell'attuazione degli obblighi di cooperazione

<sup>176</sup> Se si eccettuano i menzionati Abdallah Banda Abakaer Nourain e Jerbo Jamus, nell'ambito della situazione in Sudan un imputato non latitante è stato altresì Bahar Idriss Abu Garda, nei cui confronti era stato emesso un *summon* di comparizione, nel maggio 2009: egli era volontariamente apparso dinanzi alla Corte il mese stesso. L'8 febbraio 2010 la Pre-Trial Chamber I non ha confermato le accuse a suo carico, peraltro rigettando, il 23 aprile, la richiesta del Procuratore di essere autorizzato a impugnare la decisione.

<sup>177</sup> Per una panoramica degli sviluppi della questione nel tempo, si veda CIMIOTTA, *Corte Penale Internazionale. Attività della Corte nel 2008 e nel 2009*, in questa *Rivista*, 2010, 137 ss., 144 s.; ID., *Corte Penale Internazionale. Attività della Corte nel 2010*, in questa *Rivista*, 2011, 145 ss., 151 s.; ID., *Attività della Corte nel 2011*, cit., 184-187. Per un inquadramento generale del problema, si rinvia a CIAMPI, *Il meccanismo di cooperazione della Corte penale internazionale alla prova dei fatti: che cosa, e perché, non ha funzionato*, in *DUDI*, 2015, 151 ss., 161-165.

<sup>178</sup> *Situation in the Republic of Kenya*, Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, 31 marzo 2010, ICC-01/09-19.

<sup>179</sup> *Prosecutor v. Walter Osapiri Barasa*, Pre-Trial Chamber II, Warrant of arrest for Walter Osapiri Barasa, 2 agosto 2013, ICC-01/09-01/13.

<sup>180</sup> *Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali*, Pre-Trial Chamber II, Decision on the Prosecutor's Application for Summonses to Appear for Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, 8 marzo 2011, ICC-01/09-02/11-01.

<sup>181</sup> *Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali*, Pre-Trial Chamber II, Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 23 gennaio 2012, ICC-01/09-02/11-382-Red.

da parte del Governo keniota<sup>182</sup>. Si prospetterebbe allora il quesito dell'influenza di tale inottemperanza sulla decisione della Procura di ritirare le accuse<sup>183</sup>. Del resto, non sembra irragionevole interrogarsi sull'incidenza dell'elezione di Kenyatta come Presidente del Kenya sullo svolgimento del procedimento a suo carico<sup>184</sup>.

16. *Situazione in Costa d'Avorio*. – La situazione dei crimini commessi in Costa d'Avorio dopo il 19 settembre 2002 era stata sottoposta alla CPI dallo stesso Governo ivoriano, con lettera del 18 aprile 2003, ai sensi dell'art. 12, par. 3, dello Statuto della Corte<sup>185</sup>. Sinora, sono stati spiccati tre mandati d'arresto, nei confronti di Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé.

Simone Gbagbo è ancora latitante<sup>186</sup>: ella è accusata di aver commesso, nell'ambito delle violenze post-elettorali verificatesi tra il 16 dicembre 2010 e il 12 aprile 2011, i crimini contro l'umanità consistenti nell'omicidio, nello stupro e in altre forme di violenza sessuale, nella persecuzione e in ulteriori atti inumani. L'11 dicembre 2014 la Corte ha rigettato l'eccezione di ammissibilità sollevata dalla Costa d'Avorio sulla base del principio di complementarità, in considerazione del carattere sporadico degli sviluppi del procedimento a carico di Simone Gbagbo dinanzi alle autorità domestiche. Infatti, non sarebbe sufficiente la mera pendenza, sul piano interno, dello stesso caso al vaglio della Corte<sup>187</sup>: ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di ricevibilità *ex art. 17, par. 1, lett. a)*, dello Statuto, occorrerebbe che il processo domestico avanzi concretamente<sup>188</sup>.

Invece, Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé si trovano attualmente in custodia presso la Corte, rispettivamente dal 30 novembre 2011 e dal 22 marzo 2014. Rispetto al procedimento a carico di Laurent Gbagbo, è opportuno segnalare la decisione adottata dalla Pre-Trial Chamber I l'11 giugno 2013, a fronte dell'eccezione di ricevibilità sollevata dalla difesa sulla base degli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma<sup>189</sup>. Ivi, la Corte ha affermato che, ai fini dell'ammissibilità di un caso ai sensi dell'art. 17, par. 1, lett. a), dello Statuto, occorre accertare se, al momento del procedimento sull'eccezione di ricevibilità, sia *in corso* sul medesimo caso un'indagine o un processo in uno Stato avente giurisdizione<sup>190</sup>: poiché il procedimento ivoriano a carico di Laurent Gbagbo sarebbe stato sospeso dal momento della sua consegna alla CPI, l'eccezione di ammissibilità è stata rigettata,

<sup>182</sup> *Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta*, Trial Chamber V(B), Notice of withdrawal of the charges against Uhuru Muigai Kenyatta, 5 dicembre 2014, ICC-01/09-02/11-983.

<sup>183</sup> Così CIAMPI, *op. cit.*, 167 s., la quale menziona, in particolare, la mancata esecuzione della richiesta del Procuratore avente a oggetto taluni documenti finanziari riguardanti Kenyatta e reputati fondamentali ai fini delle accuse (ivi, 167).

<sup>184</sup> Nella più ampia prospettiva dell'immunità dei Capi di Stato in carica rispetto alla giurisdizione penale straniera, le ripercussioni processuali dell'elezione di Kenyatta come Presidente del Kenya erano state ipotizzate da CIMIOTTA, *Attività della Corte nel 2012*, cit., 426.

<sup>185</sup> La competenza della Corte era stata confermata con lettera del 14 dicembre 2010 dal nuovo Presidente ivoriano Alassane Ouattara.

<sup>186</sup> In proposito, si veda CIAMPI, *op. cit.*, p. 171.

<sup>187</sup> *Prosecutor v. Simone Gbagbo*, Pre-Trial Chamber I, Decision on Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo, 11 dicembre 2014, ICC-02/11-01/12-47-Red, par. 65.

<sup>188</sup> *Ibidem*.

<sup>189</sup> *Prosecutor v. Laurent Gbagbo*, Pre-Trial Chamber I, Decision on the "Requête relative à la recevabilité de l'affaire en vertu des Articles 19 et 17 du Statut", 11 giugno 2013, ICC-02/11-01/11-436-Red.

<sup>190</sup> *Ibidem*, par. 24.

senza che fossero considerate le argomentazioni della difesa attinenti all'identità del caso dinanzi alle autorità domestiche e alla Corte e alla mancanza di volontà o effettiva capacità della Costa d'Avorio di condurre il procedimento<sup>191</sup>. Tuttavia la decisione è stata criticata, specie sotto il profilo del principio di complementarità, giacché la Corte avrebbe assunto come fattore decisivo lo svolgimento *in atto* di un processo interno sul medesimo caso dinanzi a essa: ciò l'avrebbe indotta a trascurare non solo le ulteriori argomentazioni prospettate dalla difesa, ma anche la circostanza che, nel caso di specie, il procedimento ivoriano a carico di Laurent Gbagbo sarebbe stato sospeso proprio per la sua consegna alla Corte<sup>192</sup>.

Nel 2014 è stata contestata la ricevibilità anche del caso a carico di Blé Goudé, di cui si è asserita l'insufficiente gravità ai sensi dell'art. 17, par. 1, lett. *d*), dello Statuto. Con decisione del 12 novembre, la Pre-Trial Chamber I ha respinto l'eccezione<sup>193</sup>.

Nel biennio in esame, inoltre, le accuse a carico di Laurent Gbagbo e Goudé sono state confermate: a essi si imputa la perpetrazione di crimini contro l'umanità, quali omicidio, stupro e altri atti inumani, ovvero, in alternativa, il loro tentativo. In particolare, la Pre-Trial Chamber I ha pronunciato la decisione sulla convalida delle accuse a carico di Laurent Gbagbo il 12 giugno 2014<sup>194</sup>, e ha confermato le accuse ai danni di Charles Blé Goudé l'11 dicembre 2014<sup>195</sup>.

17. *Situazione in Uganda.* – Nel dicembre 2003, il Presidente dell'Uganda aveva sottoposto alla CPI la situazione del *Lord's Resistance Army* in Uganda: il 29 luglio 2004 la Procura aveva dunque avviato le proprie indagini. Nel 2005, la Pre-Trial Chamber II aveva spiccato cinque mandati d'arresto, rispettivamente nei confronti di Joseph Koni, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska Lukwiya e Dominic Ongwen. Nel biennio in analisi, non si riscontrano pregnanti sviluppi nei procedimenti a carico degli individui menzionati. Tuttavia, occorre segnalare il decesso di Okot Odhiambo, avvenuto il 27 ottobre 2013.

18. *Situazione in Libia.* – Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aveva sottoposto al Procuratore della Corte Penale Internazionale la situazione occorsa in Libia dal 15 febbraio in poi. Se si eccettua Muammar Gheddafi, deceduto il 22 novembre 2011, a oggi i due soli sospetti nei cui confronti è stato spiccato un mandato d'arresto sono Saif Al-Islam Gheddafi e Abdullah Al-Senussi. Rispetto a entrambi i casi, nel 2013 la Pre-Trial Chamber si è pronunciata in merito all'ammissibilità, a fronte dei rispettivi ricorsi presentati dal Governo

---

<sup>191</sup> *Ibidem*, par. 28.

<sup>192</sup> Per un approfondimento sul punto, si rinvia a SALUZZO, *Corte penale internazionale e complementarità: il caso Gbagbo*, in *DUDI*, 2013, 787 ss.

<sup>193</sup> *Prosecutor v. Charles Blé Goudé*, Pre-Trial Chamber I, Decision on the Defence challenge to the admissibility of the case against Charles Blé Goudé for insufficient gravity, 12 novembre 2014, ICC-02/11-02/11-185, paragrafi 16-22.

<sup>194</sup> *Prosecutor v. Laurent Gbagbo*, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo, 12 giugno 2014, ICC-02/11-01/11-656-Red, cui è allegata l'opinione dissidente della giudice Christine Van den Wyngaert (ICC-02/11-01/11-656-Anx).

<sup>195</sup> *Prosecutor v. Charles Blé Goudé*, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges against Charles Blé Goudé, 11 dicembre 2014, ICC-02/11-02/11-186, con opinione parzialmente dissidente della giudice Christine Van den Wyngaert (ICC-02/11-02/11-186-Anx).



libico, che denunciava una violazione del principio di complementarità come consacrato dall'art. 17, par. 1, lettere a)-c), dello Statuto di Roma.

In particolare, con decisione del 31 maggio 2013 la Corte ha pronunciato l'ammissibilità del procedimento avverso Saif Al-Islam Gheddafi, ritenendo che non fossero state dimostrate né la perfetta coincidenza tra il procedimento interno e il caso sottoposto, né la capacità della Libia di condurre correttamente le indagini<sup>196</sup>. Invece, l'11 ottobre 2013 la Pre-Trial Chamber ha dichiarato inammissibile il procedimento a carico di Al-Senussi, reputando che il medesimo caso fosse già pendente dinanzi alle competenti autorità libiche, le quali avrebbero avuto l'intenzione e sarebbero state capaci di processare correttamente l'imputato<sup>197</sup>. Le due decisioni nei confronti di Saif Al-Islam Gheddafi e Al-Senussi sono state confermate in sede di appello, rispettivamente con decisioni del 21 maggio 2014<sup>198</sup> e del 24 luglio 2014<sup>199</sup>. Le pronunce citate appaiono di peculiare rilevanza: per la prima volta, dinanzi a due casi relativi alla medesima situazione, la Corte ha stabilito l'ammissibilità dell'uno e l'inammissibilità dell'altro, basandosi in entrambi i casi sul principio di complementarità, peraltro applicato a una situazione deferitale dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU<sup>200</sup>.

Infine, il 10 dicembre 2014 la Pre-Trial Chamber I ha rilevato la mancata ottemperanza della Libia alla richiesta di cooperazione della Corte, decidendo di presentare la questione al Consiglio di Sicurezza ai sensi dell'art. 87, par. 7, dello Statuto<sup>201</sup>.

MARIO GERVAZI

<sup>196</sup> *Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi*, Pre-Trial Chamber I, Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi, 31 maggio 2013, ICC-01/11-01/11-344-Red.

<sup>197</sup> *Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi*, Pre-Trial Chamber I, Decision on the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi, 11 ottobre 2013, ICC-01/11-01/11-466-Red. Alla decisione è annessa una dichiarazione della giudice Christine Van den Wyngaert (ICC-01/11-01/11-466-Anx).

<sup>198</sup> *Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi*, Appeals Chamber, Judgment on the appeal of Libya against the decision of Pre-Trial Chamber I of 31 May 2013 entitled "Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi", 21 maggio 2014, ICC-01/11-01/11-547-Red. Alla sentenza si accompagnano l'opinione individuale del giudice Sang-Hyun Song (ICC-01/11-01/11-547-Anx1) e l'opinione dissidente della giudice Anita Ušacka (ICC-01/11-01/11-547-Anx2).

<sup>199</sup> *Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi*, Appeals Chamber, Judgment on the appeal of Mr Abdullah Al-Senussi against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 October 2013 entitled "Decision on the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi", 24 luglio 2014, ICC-01/11-01/11-565, a cui sono annessi le opinioni individuali dei giudici Sang-Hyun Song (ICC-01/11-01/11-565-Anx1) e Anita Ušacka (ICC-01/11-01/11-565-Anx2).

<sup>200</sup> Per alcune riflessioni sul punto si rinvia a RICCARDI, *Complementarità e rispetto dei diritti umani degli imputati nel caso libico di fronte alla Corte penale internazionale*, in *DUDI*, 2014, 237 ss.

<sup>201</sup> *Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi*, Pre-Trial Chamber I, Decision on the non-compliance by Libya with requests for cooperation by the Court and referring the matter to the United Nations Security Council, 10 dicembre 2014, ICC-01/11-01/11-577. Per alcune considerazioni sulla mancata cooperazione da parte della Libia nel procedimento a carico di Saif Al-Islam Gheddafi, si veda CIAMPI, *op. cit.*, 165-167.

